

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 5

RISOLUZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatrice MURELLI)

approvata nella seduta del 13 aprile 2023

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE STATISTICHE EUROPEE SULLA POPOLAZIONE E SULLE ABITAZIONI, RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 862/2007 E ABROGAZIONE DEI REGOLAMENTI (CE) N. 763/2008 E (UE) N. 1260/2013 (COM(2023) 31)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 14 aprile 2023

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento COM(2023)31, che mira a modernizzare le statistiche demografiche e abitative europee e a incrementarne l'armonizzazione, la pertinenza e la coerenza;

premesso che:

– disporre di statistiche europee tempestive, affidabili, dettagliate e comparabili sulla popolazione e sulle abitazioni è essenziale per elaborare e attuare molte politiche strategiche dell'Unione europea, tra cui le politiche economica, sociale e di coesione, in materia di efficienza energetica, di migrazione internazionale, nonché per alcune procedure istituzionali dell'Unione europea stabilite dai Trattati, tra cui quelle che richiedono dati sulla popolazione totale, a livello nazionale, da utilizzare come ponderazione per il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio;

– dalla valutazione svolta dalla Commissione europea sul periodo 2005-2021 è emersa una perdurante carenza relativamente alla pertinenza, alla coerenza, all'uniformità e alla comparabilità dei dati demografici e altre statistiche tra gli Stati membri, con effetti negativi per il processo decisionale basato su di essi, nonché un'insufficienza di dettagli geografici e statistici e la mancanza di tempestività e di frequenza nella rilevazione e comunicazione dei dati;

considerato che:

– la proposta di regolamento istituisce un nuovo quadro per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, integrando e specificando le statistiche attuali suddividendole su tre domini (demografia, abitazioni, famiglie e nuclei familiari), undici tematiche correlate e ventitre tematiche dettagliate, e precisando la periodicità e i tempi di riferimento, le fonti di dati e i metodi;

– la proposta si basa su una definizione comune della popolazione fondata sul concetto statistico di dimora abituale, senza esenzioni predefinite, che migliora la comparabilità e la coerenza delle statistiche demografiche europee;

considerati, inoltre, la relazione del Governo, del 13 febbraio 2023, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012. n. 234, e il parere del Garante europeo per la protezione dati (EDPS), del 16 marzo 2023,

ritiene che la proposta di regolamento rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

La proposta risponde adeguatamente alle esigenze di miglioramento delle statistiche europee, emerse dalla valutazione svolta dalla Commissione

europea sul periodo 2005-2021, in coerenza con il principio di sussidiarietà. Tuttavia, alcune disposizioni non sono del tutto coerenti con il principio di proporzionalità, in relazione agli obiettivi che la proposta si prefigge di raggiungere.

In particolare, in riferimento all'articolo 2, punto 3), che definisce i « segni di vita », utilizzabili per la determinazione della « dimora abituale » ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, appare sproporzionata la previsione di poter utilizzare « qualsiasi fonte adeguata o combinazione di fonti adeguate, comprese le tracce digitali riguardanti la persona ». Si rileva, infatti, che la possibilità di ottenere informazioni su singole persone, comprese le loro « tracce digitali », mediante qualsiasi fonte adeguata, implica la possibilità di accesso anche a fonti quali i dispositivi digitali personali, l'*internet* delle cose (IoT) o la fornitura di servizi digitali, con la possibilità di rilevare anche categorie speciali di dati personali e altri dati sensibili relativi alla vita privata dell'interessato. Si ritiene, pertanto, necessario esplicitare, in tale contesto, il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, di cui ai regolamenti (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e (UE) 1725/2018 del parlamento europeo, del 23 ottobre 2018.

In riferimento all'articolo 13 della proposta, relativo alla condivisione dei dati tra le autorità nazionali degli Stati membri e tra queste e la Commissione (Eurostat), mediante un'infrastruttura sicura che dovrà essere istituita dalla Commissione europea, come previsto dal paragrafo 2, per l'elaborazione delle statistiche disciplinate dal regolamento e per migliorarne la qualità, si ritiene opportuno una più chiara esplicitazione dei ruoli della Commissione e degli Stati membri in tale contesto.

Inoltre, con riferimento alla sostenibilità dei costi per la produzione di statistiche frequenti e di qualità, garantita sia dall'articolo 338 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sia dal *considerando* n. 20 della proposta, si osserva che i numerosi obblighi di elaborazione e trasmissione anche trimestrale delle statistiche, e di requisiti qualitativi e quantitativi previsti, comporterà la necessità di adeguare i processi produttivi e amministrativi, con conseguenti significativi investimenti in risorse umane e finanziarie, e con aumenti degli oneri amministrativi per gli Istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili della produzione e diffusione delle statistiche demografiche europee, nonché dei portatori di interesse.

Infine, sebbene i *consideranda* nn. 30 e 33 affermano la necessità di applicare la normativa sulla protezione dei dati personali quando si procede al trattamento dei dati personali nell'attuare il regolamento, appare opportuno un più esplicito richiamo al rispetto delle garanzie di anonimato o pseudonimato, relativamente all'eventuale ulteriore trattamento dei dati a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 679/2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali - GDPR).